



Tintorie, stamperie, finiture (industria)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE LAVORATORI DELL'INDUSTRIA TESSILE: PREVIMODA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
26/04/2001 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	ad oggi	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2001	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	ad oggi	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 ¹	31/12/2006	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%	Elemento retributivo nazionale
01/01/2007	31/12/2008	1%	Elemento retributivo nazionale	1%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2009	31/12/2011	1,2%	Elemento retributivo nazionale	1,2%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale
01/01/2012	ad oggi	1,5%	Elemento retributivo nazionale	1,5%	Elemento retributivo nazionale	2%; 6,91%*	Elemento retributivo nazionale

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVIMODA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti.

A decorre dal 01/01/2009 i lavoratori possono versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2001	31/12/2006	Dall'1% al 3% per chi destina il 2% a titolo di q.ta TFR, fino all'11%, invece, per chi conferisce l'intero TFR		PREVIMODA
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

A decorre dal 01/01/2009 i lavoratori possono versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda.

FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo il lavoratore può scegliere di versare, in alternativa a quello minimo stabilito dell'1%, un contributo più elevato fino al 3% per chi versa il 2% dell'accantonamento annuale del TFR o fino al 11% per gli altri iscritti (fonte: PREVIMODA).

A decorre dal 01/01/2009 i lavoratori possono versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda.

Destinatari

PREVIMODA - FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire i lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato e quadro che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato; part – time tempo indeterminato; tempo determinato pari o superiore ad 1 anno; formazione e lavoro; apprendistato. Il Fondo PREVIMODA prevede che possano aderire anche i lavoratori a domicilio.

Dal 01/01/2009 è consentita l'iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, nonché il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

LABORFONDS

Dal 01/01/2001 possono aderire i lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato e quadro che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie contrattuali: tempo indeterminato; part-time tempo indeterminato; tempo determinato pari o superiore ad 1 anno; formazione e lavoro; apprendistato.

Dal 01/01/2009 è consentita l'iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, nonché il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La contribuzione mensile, compresa la quota di TFR, verrà calcolata sull' elemento retributivo nazionale (Ern = paga base + contingenza + elemento distinto della retribuzione) afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di PREVIMODA prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi, assenze ed altre interruzioni), permane l'associazione al Fondo. Sia in caso di sospensione che di contrazione dell'orario di lavoro, la relativa contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è riproporzionata all'eventuale trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.
 - Per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo, al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore, che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore. Nel caso in cui l'imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - sia inferiore all'importo della contribuzione mensile a carico del lavoratore stesso, non si procede ad alcuna contribuzione a PREVIMODA. Resta fermo in ogni caso l'obbligo di devoluzione al Fondo delle eventuali quote TFR maturate in capo ai lavoratori.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'INDUSTRIA DELLA TINTORIA, STAMPERIA E FINITURA TESSILE PER CONTO PROPRIO E PER CONTO TERZI

Indice:

21/02/2017 CCNL Ipotesi di accordo
09/07/2010 CCNL Accordo di rinnovo
11/06/2008 Accordo di rinnovo
05/04/2002 CCNL Accordo economico 2° biennio
30/06/2000 PREVIMODA accordo tra le parti istitutive
19/05/2000 CCNL Testo definitivo
19/09/1997 CCNL Accordo economico 2° biennio
27/07/1995 CCNL Testo definitivo

21/02/2017

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 21/2/2017, tra SMI SISTEMA MODA ITALIA - FEDERAZIONE TESSILE E MODA e la FEMCA-CISL, la FILCTEM-CISL, la UILTEC-UIL, si è stipulata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 4/2/2014

- per i dipendenti addetti all'Industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, scarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini;
- per i dipendenti addetti all'Industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- per i dipendenti addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia;
- per i dipendenti addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- per i dipendenti addetti all'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini;
- per i dipendenti addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi;
- per i dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile;
- per i dipendenti delle aziende dei comparti tessili vari e torcitura e filatura serica.

La presente ipotesi di accordo decorre dall'1/4/2016 e scadrà al 31/12/2019.

ALLEGATO H - Previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato all'1,50% dal 1/1/2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Fermo restando il contributo a carico del lavoratore pari all'1,50% dell'E.R.N., il contributo a carico azienda sarà elevato come segue:

- con decorrenza dal 01/01/2019, all'1,70% dell'E.R.N.;
- con decorrenza dal 01/10/2019, al 2,00% dell'E.R.N..

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dal 1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Con decorrenza dal 1/1/2014, le parti concordano quanto segue:

- in occasione di ogni rinnovo del contratto nazionale e della consegna del testo del contratto stesso ai lavoratori ai sensi dell'art. 7, l'azienda metterà a disposizione di ogni lavoratore il materiale informativo sul fondo Previmoda predisposto dal fondo stesso.
- L'azienda consegna ad ogni lavoratore neo-assunto il materiale informativo del fondo Previmoda con la proposta e la modulistica per l'iscrizione, come previsto dall'art. 28.
- Con periodicità triennale le aziende sono impegnate a proporre ai lavoratori non iscritti alla previdenza complementare l'opportunità di associarsi a Previmoda, secondo forme e procedure che saranno definite dalle parti istitutive del Fondo con apposito accordo.

- Le aziende agevoleranno la partecipazione dei lavoratori individuati dal Fondo come propri "referenti" aziendali ai seminari formativi organizzati da Previmoda. I permessi relativi potranno essere coperti con eventuali residui del monte ore per la formazione continua di cui all'art. 64.

- SMI si dichiara disponibile ad un incremento. Si conferma il contributo a carico dell'azienda dello 0,20% del contributo aziendale destinata alla previdenza integrativa calcolato sull'ERN, per finanziare l'assicurazione per premiorienza ed invalidità permanente, da stipulare entro il 30/6/2014 previo specifico accordo tra le parti istitutive, secondo quanto definito con l'accordo sindacale del 31/3/2014.

- Dichiarazione a verbale -

In relazione ai progetti di modifica della normativa sui fondi pensione negoziali in corso di esame in Parlamento concernenti, in particolare, la concessione alla contrattazione collettiva della facoltà di modificare le attuali quote di versamento agli stessi fondi del TFR da parte dei lavoratori con contribuzione successiva al 29/4/1993, nel caso in cui tali progetti di legge vengano definitivamente approvati, le Parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi tempestivamente per analizzare congiuntamente la nuova situazione normativa di riferimento e per adeguare da subito la relativa disciplina contrattuale, con lo scopo condiviso di agevolare e quindi aumentare le adesioni dei lavoratori, in particolare delle PMI, a Previmoda.

09/07/2010

Verbale d'accordo

Rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 22/7/2008:

- per i dipendenti addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, scarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini;
- per i dipendenti addetti all'industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;
- per i dipendenti addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia;
- per i dipendenti addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;
- per i dipendenti addetti all'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini;
- per i dipendenti addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi;
- per i dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile.

Il presente ipotesi di accordo decorre dall'1/4/2010 e scadrà sia per la parte economica che per la parte normativa il 31/3/2013.

ALLEGATO L - Previdenza complementare

Il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 17/9/1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato all'1,50% dal 1 gennaio 2012. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

Allegato M – PREVIMODA - Permessi retribuiti per componenti assemblea

Ai lavoratori eletti nell'Assemblea di PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto ad una giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria del Fondo.

Allegato N – Note interpretative congiunte per l'applicazione della contribuzione a Previmoda

1 - Contribuzione nel periodo di maternità obbligatoria

La regola generale prevede il calcolo della contribuzione qualora nel mese esista un'imponibile previdenziale almeno pari all'importo del contributo da versare al Fondo.

Nel caso specifico dell'assenza obbligatoria per maternità può succedere che - a seguito delle particolari modalità di calcolo della retribuzione utilizzate dall'azienda e, in particolare, del computo delle quote di tredicesima - non risulti un'imponibile previdenziale sufficiente anche se la regola contrattuale prevede l'integrazione al 100% della normale retribuzione per il periodo dei primi 5 mesi di assenza obbligatoria.

Si ritiene rispondente alle intese contrattuali che il periodo dei primi 5 mesi dell'assenza obbligatoria per maternità sia da considerare come utile alla maturazione delle contribuzioni a Previmoda, anche se le modalità di calcolo della retribuzione sulla busta paga non consentono di raggiungere un imponibile contributivo sufficiente.

2 – Caso di mancata capienza del TFR maturato nel mese

Si consideri il caso di un lavoratore che presti attività nei primi 3 giorni del mese e risulti successivamente assente dal lavoro per la restante parte del mese.

Si consideri inoltre che l'ERN mensile è pari a 1.384,99 Euro e che pertanto il contributo mensile dell'1,20% a Previmoda risulta di 16,62 Euro a carico lavoratore e di altrettanti a carico datore di lavoro. Il prelievo dal TFR risulterebbe pari a 27,70 Euro.

Caso A

Se l'ipotizzata assenza dal lavoro non è utile ai fini della maturazione del TFR, si ha la conseguenza che nel mese non matura alcun trattamento di fine rapporto (il periodo lavorato è inferiore a 15 giorni). Pertanto, in applicazione della regola generale secondo cui tutti i tre contributi (lavoratore, azienda, TFR) sono collegati unitariamente tra loro, la non maturazione di uno comporta il mancato versamento a Previmoda di tutta la quota di contribuzione mensile.

Caso B

Se l'ipotizzata assenza dal lavoro comporta la maturazione del TFR a carico del datore di lavoro si effettuerà la normale contribuzione a carico lavoratore (16,62 Euro perché c'è capienza rispetto alla retribuzione spettante per i primi tre giorni) più il versamento paritetico del datore di lavoro, più il versamento del TFR pari a 27,70 Euro.

Caso C

Se l'ipotizzata assenza dal lavoro comporta la maturazione del TFR, ma tale trattamento risulterà non più a carico del datore di lavoro (esempio: cassa integrazione straordinaria senza prospettiva di rientro al lavoro e pertanto con TFR a carico INPS), si effettuerà comunque la normale contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro (se, come nell'esempio, c'è capienza nell'imponibile contributivo). Il datore di lavoro effettuerà comunque la contribuzione di 27,70 Euro a titolo di TFR mensile.

Nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda recupererà dalla Gestione Cigs dell'Inps le quote di TFR relative ai periodi ininterrotti di cigs immediatamente precedenti la risoluzione stessa.

3 - Lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 o lavoratori che hanno optato volontariamente per il versamento del 100% del TFR e casi di insufficiente imponibile contributivo

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993 viene versato al Fondo l'intero TFR maturato così come per i dipendenti che hanno volontariamente optato per il versamento del 100% del TFR a Previmoda. Si precisa, in deroga alla regola generale di cui al precedente punto 2, Caso A, che nei mesi in cui eventualmente non risulti un imponibile contributivo sufficiente a far maturare la contribuzione, per tali lavoratori il TFR va comunque versato al Fondo anche in assenza del contributo sull'ERN. Ciò perché la destinazione dell'intero TFR al Fondo è prevista dalla legge. Si prenda ad esempio il caso di un lavoratore posto in CIG per l'intero mese; non sussistendo un imponibile contributivo, non vengono versati al Fondo né il contributo a carico del lavoratore né quello a carico azienda pari all'1,20% dell'ERN. La contribuzione afferente il TFR, invece, viene interamente versata.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro al termine di un periodo ininterrotto di cigs, il TFR versato a Previmoda e relativo al periodo immediatamente precedente alla risoluzione stessa verrà recuperato dal datore di lavoro dalla Gestione Cigs c/o Inps.

11/06/2008

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

In data 11/6/2008, tra SMI Sistema Moda Italia - Federazione Tessile e moda; con l'assistenza di CONFINDUSTRIA e la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (FEMCA-CISL); la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (FILTEA-CGIL); la Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (UILTA-UIL); si è stipulato il seguente verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 28/5/2004

- per i dipendenti addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, scarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini;

- per i dipendenti addetti all'industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia;

- per i dipendenti addetti all'industria della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia;

- per i dipendenti addetti all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche;

- per i dipendenti addetti all'industria cotoniera, liniere e delle fibre affini;

- per i dipendenti addetti all'industria della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi.

Il presente contratto decorre dall'1/4/2008 e scadrà per la parte economica il 31/3/2010 e per la parte normativa il 31/3/2012.

Previdenza complementare

A decorrere dall'1/1/2009 il contributo paritetico a carico dell'azienda e del lavoratore, previsto al punto d) del verbale di accordo 19/9/1997 istitutivo del fondo Previmoda è elevato al 1,20%. Resta salva la possibilità per il lavoratore di versare un contributo superiore, secondo quanto previsto da Previmoda.

Inoltre, le parti convengono sui seguenti punti, aventi decorrenza dall'1/1/2009:

- facoltà per i lavoratori di versare contributi forfettari volontari una tantum, qualora la contrattazione aziendale lo preveda;
- iscrizione al fondo per i lavoratori con contratti a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
- consentire il primo versamento al fondo con decorrenza dal mese in cui avviene l'iscrizione.

05/04/2002

5. PROTOCOLLO N. 8 - PREVIMODA - PERMESSI PER ASSEMBLEA

Le parti firmatarie del presente accordo concordano che ai lavoratori eletti nell'Assemblea del Fondo PREVIMODA spetta - per la durata del relativo mandato - il diritto a 1 giornata di permesso retribuito per la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea del Fondo.

La decorrenza del presente trattamento è stabilita dall'1.3.02.

30/06/2000

Verbale di accordo

Il data 30 giugno 2000

tra

FEDERTESSILE (Federazione fra le Associazioni delle industrie tessili e abbigliamento) in rappresentanza delle seguenti Associazioni e Federazioni:

- Associazione cotoniera, laniera e delle fibre affini (**);
- Sistema moda Italia (*);
- Associazione nobilitazione tessile (A.N.T.);
- Associazione serica italiana;
- Federazione italiana industriali dei tessili vari e del cappello (TESSILIVARI);
- Associazione italiana dei torcitori della seta e dei fili artificiali e sintetici;
- Associazione italiana della filatura serica;
- (ANCI) Associazione nazionale calzaturifici italiani;
- (AIMPES) Associazione italiana manifatturieri pelli e succedanei;
- (ASSOGIOCATTOLI) Associazione italiana fabbricanti giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia;
- (ASSOSPAZZOLE) Associazione nazionale produttori spazzole, pennelli, scope e preparatori relative materie prime;
- (ASSOSCRITTURA) Associazione nazionale produttori articoli per scrittura e affini;
- (ANFAO) Associazione fabbricanti articoli ottici;
- (AUIL) Associazione unitaria industrie di lavanderie;
- (ANPO) Associazione nazionale produttori ombrelli;

e

FILTA/CISL;

FILTEA/CGIL;

UILTA/UIL.

Visto

L'accordo istitutivo di Previmoda sottoscritto il 13 luglio 1998 tra le succitate Organizzazioni sindacali, che prevede, al punto 11), che la contribuzione al Fondo decorra dall'1 settembre 1999;

Valutato

che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha chiaramente motivato che non ostano impedimenti giuridico-legali alla possibilità di far decorrere la contribuzione da data antecedente al rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP stessa;

le parti suindicate concordano:

di modificare l'accordo 13 luglio 1998, facendo decorrere la contribuzione al Fondo a partire dal 1° luglio 2000 per i lavoratori che risultano iscritti al Fondo entro la data di autorizzazione all'esercizio da parte della Commissione di vigilanza fondi pensione. Per i lavoratori che aderiranno in data successiva, la contribuzione, ai sensi dello Statuto del Fondo, decorrerà dal mese successivo alla presentazione della domanda.

(*) Nato dalla fusione tra Moda industria e Associazione laniera.

(**) Dal 21 giugno 2000 nuova denominazione Associazione tessile italiana.

19/05/2000

Protocollo n. 3 - FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PREVIMODA

A fronte della richiesta delle OO.SS. FILTA, FILTEA e UILTA, di far iniziare l'attività operativa del Fondo PREVIMODA in tempi solleciti collegati alla definizione del rinnovo contrattuale, FEDERTESSILE e Associazioni federate dichiarano la propria disponibilità a rivedere il limite minimo di preiscrizioni di cui al punto 2) del rinnovo della parte economica biennale siglata il 19.9.97.

Il numero di preiscrizioni al quale ora fare riferimento è indicato in 25.000.

Questo passaggio richiede peraltro il consenso delle altre associazioni imprenditoriali che hanno aderito all'atto costitutivo di PREVIMODA. Inoltre sarà necessario il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione provvisorio di PREVIMODA.

Le decorrenze e le modalità relative alle contribuzioni al Fondo sono stabilite dall'1.1.01.

Questa decorrenza su proposta del Consiglio d'amministrazione di PREVIMODA sostenuta da delibera potrà essere anticipata, salvo ratifica delle associazioni firmatarie dell'Atto costitutivo e di quelle che vi abbiano successivamente aderito.

Protocollo 4 - PREVIMODA - NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell'Accordo di rinnovo 19.9.97 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile- abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

- il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull'ERN afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;
- per ciascuna delle 13 rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all'importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione successiva al 28.4.93 sarà effettuata sull'intero ammontare del TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82;
- la contribuzione sul TFR relativa ai lavoratori di 1a occupazione fino al 28.4.93, sarà calcolata in misura pari al 2% dell'ERN annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/82.

ALLEGATI

Allegato A - REGOLAMENTO DEL LAVORO A DOMICILIO

(...)

10. PREVIDENZA COMPLEMENTARE TRAMITE ADESIONE A PREVIMODA

Il lavoratore a domicilio ha diritto all'iscrizione alla previdenza complementare gestita dal Fondo PREVIMODA. Per ogni lavoratore a domicilio dovranno essere versati a PREVIMODA £. 5.000 a carico dell'azienda a titolo di quota di partecipazione; altre £. 5.000 dovranno essere versate a carico del lavoratore previa trattenuta all'atto dell'iscrizione.

La contribuzione per i lavoratori a domicilio aderenti al Fondo PREVIMODA sarà così calcolata:

Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica anteriormente al 28.4.93, la contribuzione corrente sarà costituita dall'1% della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale, con esclusione delle altre voci costituenti detta tariffa. Una contribuzione di uguale misura sarà versata dall'azienda

datrice di lavoro. Inoltre verrà versata al Fondo una quota dell'indennità sostitutiva del TFR pari all'2% della tariffa di cottimo pieno calcolata come al comma precedente.
Per i lavoratori iscritti alla previdenza pubblica successivamente al 28.4.93 verrà versata l'intera indennità sostitutiva del TFR.

Dichiarazione a verbale.

Le parti s'impegnano a rendere operativa la possibilità di contribuzione al Fondo di previdenza complementare - PREVIMODA - per i lavoratori a domicilio. In tal senso saranno chiesti incontri al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP).

19/09/1997

2) PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- a) Costituzione del Fondo: gli aventi diritto alla iscrizione al Fondo, fatte salve le precisazioni di cui al successivo punto i), sono i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 27 luglio 1995 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo con altre organizzazioni imprenditoriali per settori affini. Tali lavoratori debbono avere superato il relativo periodo di prova.
- b) Numero minimo di pre-iscrizioni: la costituzione del Fondo avverrà al raggiungimento di un numero minimo di pre-iscrizioni pari a 50.000 unità relative a tutti i settori che aderiranno al Fondo.
- c) Contributo avviamento: lire 5.000 pro-capite a carico delle imprese da versare alla data del 1° luglio 1998.
- d) Quota iscrizione: la quota di iscrizione è stabilita in lire 5.000 per ogni lavoratore che aderirà al Fondo, da versare all'atto dell'iscrizione.
- e) TFR: la quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% dell'ERN annuo equivalente al 27% del TFR maturando calcolato sull'ERN. Per i lavoratori di nuova occupazione, assunti dal 28 aprile 1993, verrà versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR.
- f) Contribuzione: le contribuzioni dovute saranno commisurate all'1% dell'ERN a carico del datore di lavoro ed all'1% dell'ERN a carico del lavoratore
- g) Decorrenza contribuzione complessiva (e + f): l'obbligo della contribuzione decorrerà non prima dell'1.9.1999, e comunque alle condizioni di cui al punto b).
- h) Clausola di raccordo: con eventuale intervento legislativo, per non consentire cumulo di oneri.
- i) Potenziali soci del Fondo: saranno i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, nonché quelli con contratto di formazione-lavoro, apprendistato e contratti a termine superiori ad un anno, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono.
- j) La valutazione dell'onere di cui al presente accordo verrà effettuata in occasione del prossimo rinnovo del CCNL

27/07/1995

PROTOCOLLO N. 4 - FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA INTEGRATIVA

FEDERTESSILE, in rappresentanza anche delle ASSOCIAZIONI FEDERATE e FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL convengono, tenuto conto del disegno di legge governativo sulla riforma pensionistica e sulla base di una positiva valutazione di quanto in esso previsto a titolo di previdenza complementare, se le condizioni contenute nella legge confermeranno tali valutazioni, di istituire un Fondo nazionale settoriale di previdenza, complementare al sistema obbligatorio.

E' istituita una Commissione paritetica di studio che inizierà a funzionare non appena emanate le nuove disposizioni legislative sui fondi di previdenza integrativa.

La Commissione sarà composta di sei componenti per le Associazioni imprenditoriali nazionali di categoria e sei componenti per le organizzazioni sindacali nazionali di categoria e deciderà all'unanimità. La Commissione avrà i seguenti compiti:

- esaminare le disposizioni legislative e valutare se esistono i presupposti per la costituzione del Fondo;
- approfondire tutte le tematiche relative alle modalità di funzionamento del Fondo, al suo statuto ed agli atti necessari per la sua costituzione;
- riferire dell'esito dei propri lavori alle organizzazioni firmatarie del presente contratto che assumeranno le decisioni negoziali relative alla suddetta materia.

La Commissione potrà procedere ad audizioni di tecnici esperti nella materia. La Commissione concluderà i

propri lavori entro 6 mesi dalla approvazione parlamentare della riforma pensionistica.

L'attuazione di forme di previdenza integrativa intende confermare le finalità e gli obiettivi indicati dall'accordo del 23 luglio 1993 e concorrere, attraverso la istituzione del fondo, a promuovere scelte di politica economica che, valorizzano il risparmio, lo indirizzino verso investimenti produttivi che tengano anche conto delle esigenze del settore.

Inoltre le parti fin d'ora concordano sui seguenti principi:

- volontarietà di adesione al Fondo;
 - adozione del sistema di contribuzione definita;
 - utilizzo del TFR maturando sulla base dei criteri che saranno adottati dalla legge;
 - pariteticità degli organismi di amministrazione del Fondo;
 - clausola di salvaguardia che consenta di verificare nel tempo la persistenza dei presupposti e dei principi sopra richiamati.
-